

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

**II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Avv. Daniela Liccardi - Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto al n. 17/17 RGPF e 15/17 RGTF promosso nei confronti del tesserato

**ALBERTO PREGNOLATO**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito della segnalazione pervenuta in data 15 febbraio 2017 con la quale veniva denunciata la partecipazione da parte del tesserato Alberto Pregnolato, nella sua qualità di Ufficiale di Gara, alla manifestazione priva di autorizzazione del 4/6 novembre 2016 svoltasi a Cercola (NA) denominata Campionato Italiano IDF Open 2016 e Campionato Italiano

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

Professionisti ANMB 2016, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico del denunciato.

All'esito delle indagini espletate nel corso delle quali veniva acquisita la documentazione allegata alla segnalazione e più precisamente l'elenco dei giudici, il programma di gara ed il volantino dell'evento, il Procuratore Federale, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, con atto del 15 maggio 2017 formulava nei confronti del tesserato Alberto Pregolato formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.38. RASF, 19 comma 4 del regolamento del Settore Tecnico e 16 del Regolamento Organico;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

per avere:

*“ ... in data 05.11.2016 partecipato in qualità di organo giudicante alla competizione denominata Campionato Italiano IDF Open 2016 e Campionato Italiano Professionisti ANMB 2016” tenutasi in Cercola (NA), manifestazione priva di autorizzazione”.*

Con provvedimento del 26 maggio 2017 il Tribunale Federale fissava dinanzi a sé l'udienza di discussione invitando l'incolpato Pregnolato a produrre memorie difensive, ritualmente depositate ed acquisite agli atti.

All'udienza del 26 luglio 2017, sentito l'Avv. Illuminati, difensore dell'incolpato che insisteva per l'accoglimento della istanza di rinvio personalmente presentata dal Sig. Pregnolato con mail del 28 giugno 2017, sentito il rappresentante della Procura Federale che si opponeva al rinvio, il Tribunale, ritenendo prevalente l'interesse dell'incolpato ad essere sentito, visto l'art. 50 quater quinto comma del regolamento FIDS, rinviava il procedimento all'udienza del 4 settembre, poi differita all'8 settembre 2017 con sospensione del termine di estinzione del procedimento.

All'udienza dell'8 settembre 2017, sentito il Sig. Pregnolato che, pur ammettendo di aver preso parte alla manifestazione in oggetto, negava ogni addebito avendo partecipato in qualità

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

di tecnico ad una competizione organizzata da una società quale la IDF non sportiva e quindi come tale esclusa dalle limitazioni regolamentari; sentito l'Avv. Illuminati che si riportava alla memoria difensiva ritualmente depositata nonché il Procuratore Federale che concludeva per la declaratoria di responsabilità dell'incolpato con applicazione della sanzione della sospensione per mesi uno e dell'ammenda di € 200.00, opponendosi, in ogni caso, all'applicazione del provvedimento dell'amnistia, perché, a suo dire, la relativa delibera del Consiglio Federale non avrebbe mai acquistato efficacia per difetto di pubblicazione, il Tribunale Federale si riservava di decidere.

**MOTIVI**

Prima di entrare nel merito, il Tribunale ritiene doveroso risolvere l'eccezione preliminare di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia sollevata dalla difesa dell'incolpato.

L'eccezione è infondata.

Sebbene l'art. 8 del Regolamento di Giustizia preveda espressamente che la denuncia di illecito, da chiunque provenga, debba recare, tra i vari requisiti formali richiesti, la firma del denunciante, il regolamento non vieta che la stessa, in difetto di tale requisito, non possa

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

essere utilizzata dalla Procura Federale come spunto per una indagine disciplinare ad impulso d'ufficio con acquisizione della eventuale documentazione allegata; in tal caso nessuna improcedibilità e/o inammissibilità può essere eccepita ma, eventualmente, una mera inutilizzabilità della denuncia.

Si ricorda infatti che l'art. 44 bis del Regolamento di Giustizia stabilisce solo ed esclusivamente che *“l'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime”*, consentendo quindi al Procuratore Federale di poter acquisire le denunce anonime al fine di dare impulso al procedimento disciplinare con l'obbligo, in caso di deferimento, di fondare il proprio convincimento su ulteriori elementi e sulla base di altre fonti di prova. Nel caso di specie, l'azione disciplinare appare correttamente esercitata; la Procura Federale ha evidentemente fondato l'atto di incolpazione non sulla denuncia priva della firma e quindi non utilizzabile, ma sulla documentazione ad essa allegata.

Entrando nel merito si osserva quanto segue.

Dall'esame degli atti, oltre che per espressa ammissione, è oggettivamente emerso che il Pregnolato ha partecipato alla competizione sportiva non autorizzata del 4/6 novembre 2017 tenutasi a Cercola quale Giudice di gara in violazione delle norme regolamentari. A nulla

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

rilevano infatti le argomentazioni articolate dalla difesa nella memoria difensiva essendo pacifico che il divieto imposto dall'art. 1.38. RASF, letto nel più ampio quadro normativo così come correttamente delineato dalla Procura Federale (art. 19 comma 4 del regolamento del Settore Tecnico e art. 16 del Regolamento Organico), deve necessariamente ritenersi applicabile anche ai tecnici, qualifica rivestita dal Pregnolato all'epoca dei fatti. Si evidenzia inoltre che il regolamento non fa distinzione tra competizioni organizzate da associazioni sportive o società economiche, rilevando la mera mancanza di autorizzazione.

La inapplicabilità al caso di specie della delibera con la quale la Federazione ha disposto la sospensione del divieto attesa l'espressa decorrenza del provvedimento per i fatti commessi a far data dal 20 febbraio 2017 non può che confermare la responsabilità disciplinare del Pregnolato per la violazione regolamentare contestata. Rileva evidenziare infatti che nel caso di specie non può trovare applicazione il c.d. principio del *favor rei* invocato dalla difesa del Pregnoalto, trattandosi di un mero provvedimento di sospensione e non di abrogazione; una diversa interpretazione contrasterebbe comunque con la volontà dello stesso "legislatore sportivo" che ha esplicitamente escluso una applicazione retroattiva del provvedimento.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della qualifica rivestita e della condotta tenuta dal tesserato nel corso del procedimento disciplinare, ritiene di dover applicare a carico del tesserato Alberto Pregnotato la sanzione della squalifica per mesi due e dell'ammenda di euro 500.00; l'infrazione deve tuttavia dichiararsi estinta alla luce del provvedimento di amnistia adottato dal Consiglio Federale con Delibera n. 48 del 22 gennaio 2017. Sul punto questo Tribunale non ritiene condivisibili le argomentazioni della Procura Federale circa la inapplicabilità della delibera per omessa pubblicazione avvenuta solo per stralcio in quanto l'art. 28 comma 7 del Regolamento Organico nulla prevede in merito rilevando la mera conoscenza del provvedimento da parte dei tesserati. Nel caso di specie la delibera nella parte relativa al provvedimento di amnistia è stata regolarmente pubblicata sul sito federale e pienamente conosciuta dai tesserati.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale dichiara Alberto Pregnotato responsabile della violazione ascritta e, tenuto conto della particolari circostanze del caso in esame, ritiene di dover applicare allo stesso la sanzione della squalifica per mesi due e dell'ammenda di euro 500.00.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 24/17**

**Proc.to RGPF 17/17 - RGTF 15/17**

Il Tribunale, visto il provvedimento di amnistia del Consiglio Federale F.I.D.S. adottato con la delibera 48 del 22 gennaio 2017 dichiara, ex art. 35 del Regolamento di Giustizia, il non luogo a procedere. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma 8 settembre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Daniela Liccardi